

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 aprile 2024 presso la sede di ANCE VITERBO – Sezione Costruttori Edili, Via Faul, 17, si sono incontrati:

- ANCE VITERBO rappresentata da Andrea BELLI, Ettore BACCHELLI, Sergio SAGGINI
- La FENNEAL UIL di Viterbo rappresentata da Francesco PALESE
- La FILCA Cisl di Viterbo rappresentata da Francesco AGOSTINI
- La FILLEA CGIL di Viterbo rappresentata da Gaetano RUSSO

per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per l'anno 2024, ai sensi del CCPL 13 aprile 2023.

PREMESSO CHE:

L'Accordo Provinciale Integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022 sottoscritto in data 13 aprile 2023 prevede che:

- L'E.V.R. è concordato tra le parti quale premio variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL ivi compreso il trattamento di fine rapporto e Cassa Edile.
- L'EVR provinciale, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del CCNL, viene fissato nella misura del 4% da applicarsi ai minimi di paga base in vigore a luglio 2014.
- Al fine della definizione dell'EVR, a livello provinciale, le parti hanno integrato gli indicatori forniti a livello nazionale con un quarto indicatore ed hanno definito i rispettivi valori ponderali:

	INDICATORI	PERCENTUALI
NAZIONALE	Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
	Monte Salari denunciato in Cassa Edile	25%
	Ore denunciate in Cassa Edile	25%
TERRITORIALE	Monte salari versato in Cassa Edile	25%

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Le parti, in ottemperanza al dettato di cui all'art. 38 CCNL nonché del CCPL 13/04/2023, provvedono a confrontare i quattro parametri, di cui alla premessa, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio 2023/2022/2021 con quello immediatamente precedente 2022/2021/2020 (periodo annuale preso a riferimento 1° gennaio – 31 dicembre).

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	MEDIA TRIENNIO	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO	DIFFERENZIALE
LAVORATORI ISCRITTI	2.255	3.465	4.568	3.429	3.465	4.568	4.783	4.272	24,58
NUMERO ORE	1.808.870	2.825.308	3.931.394	2.855.191	2.825.308	3.931.394	3.969.942	3.575.548	25,23
MASSA SALARI	19.331.012	29.927.830	42.431.819	30.563.554	29.927.830	42.431.819	43.875.619	38.745.089	26,77
MASSA SALARI VERSATI	18.866.447	29.313.992	40.428.668	29.536.369	29.313.992	40.428.668	40.671.751	36.804.804	24,61

- 3) Sulla base dei dati qui esposti, le parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell'EVR hanno fatto registrare un andamento positivo;
- 4) Sulla base dei dati verificati, in applicazione di quanto previsto dal CCNL e dal CCPL 13/04/2023 e dalla ponderazione al 25% di ciascun indicatore dei parametri contrattuali, l'EVR è maturato nella misura del 100% dell'aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari in vigore al 01/07/2014.
- 5) Ricontraendo la positività di tutti i parametri di cui sopra, le parti definiscono il valore dell'EVR erogabile nelle tabelle che seguono con decorrenza dal 01/01/2024 al 31/12/2024.


   

TABELLA A
OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2024

	Operaio Comune	Operaio Qualificato	Operaio Specializzato	Operaio IV Livello
EVR (4%)	Euro 0,19	Euro 0,22	Euro 0,25	Euro 0,26

Per gli operai, l'erogazione avverrà mensilmente ed il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

TABELLA B
IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2024

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello	7° livello
EVR (4%)	Euro 32,61	Euro 38,16	Euro 42,40	Euro 45,66	Euro 48,92	Euro 58,71	Euro 65,23

Per gli impiegati, l'erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

- 6) Gli importi di E.V.R. erogabili a livello provinciale, come sopra definiti, saranno erogati dalle aziende, se dovuti, previa verifica dei parametri a livello aziendale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 CCNL e dal CCPL 13/04/2023 che si intendono qui integralmente richiamati.

Nello specifico è prevista:

- 6.a) la non erogazione con due parametri negativi;
- 6.b) l'erogazione nella misura stabilita a livello provinciale, negli importi definiti nelle tabelle A e B che precedono, con due parametri entrambi pari o positivi;
- 6.c) l'erogazione del 50% della percentuale eccedente il 30%, oltre al 30%, degli importi erogabili definiti nelle tabelle A e B che precedono, qualora solo uno dei due parametri risulti negativo. Resta fermo l'obbligo di autodichiarazione secondo la disciplina prevista nel CCPL 13/04/2023.



I valori, così come definiti, sono riportati nelle tabelle C e D che seguono:

TABELLA C
OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2024

	Operario Comune	Operario Qualificato	Operario Specializzato	Operario IV Livello
EVR	Euro 0,12	Euro 0,14	Euro 0,16	Euro 0,17


TABELLA D
IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2024

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello	7° livello
EVR	Euro 21,20	Euro 24,80	Euro 27,56	Euro 29,68	Euro 31,80	Euro 38,16	Euro 42,40

- 7) Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% stabilita a livello provinciale i cui importi sono riportati nelle tabelle A e B che precedono. Le imprese con un'anzianità inferiore ai quattro anni invece, ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, effettueranno, in base alla propria anzianità, il confronto temporale o anno su anno o biennio su biennio.
- 8) L'E.V.R. erogato, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge: non avrà, inoltre, alcuna incidenza su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è convenuto, in base all'art. 2120 c.c., escluderne espressamente l'imputazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ance Viterbo



Fdnal Uil Viterbo



Filca Cisl Viterbo



Fillea Cgil Viterbo

